

MARINO NICOLA  
LUNGADIGE MATTEOTTI 13  
37100 VERONA (VR)

**OGGETTO: *Interpello n. 907-19/2017***  
***Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212***  
***MARINO NICOLA***  
***Codice Fiscale MRNNCL71L24L781X***  
***Istanza presentata il 13/01/2017***

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

### **QUESITO**

Il notaio Marino Nicola fa presente di dover redigere un atto di compravendita, avente ad oggetto dei terreni a destinazione agricola, a favore dei signori Giovanni Battista Giramonti e Antonella Giramonti, imprenditori agricoli professionali, iscritti alla gestione previdenziale presso l'INPS di Verona.

Posto che gli acquirenti non intendono richiedere le agevolazioni per la piccola proprietà contadina di cui all'articolo 2 comma 4-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, il notaio istante chiede se la cessione dei terreni agricoli è soggetta "*all'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota del 15% ai sensi della Tariffa Parte I articolo 1 comma 3 del TUR ovvero all'aliquota del 9% del comma 1*".

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Il Notaio Marino è del parere che le agevolazioni di cui all'articolo 2 comma 4-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 possano essere richieste dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, *"alla condizione che tali terreni siano coltivati direttamente per un periodo minimo di cinque anni decorrenti dalla data di acquisto. In assenza ab origine della coltivazione diretta l'agevolazione non può essere richiesta"*.

Il Notaio ritiene, quindi, che la cessione di terreni agricoli a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, che non si avvalgono dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina, sia soggetta all'imposta di registro nella misura proporzionale del 9% ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della Tariffa Parte I del TUR.

A parere del Notaio, l'aliquota del 15% si applica solo alle cessioni effettuate a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al TUR prevede che per i trasferimenti aventi ad oggetto *"terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale"* l'imposta di registro si applica nella misura del 15%.

La richiamata disposizione, introdotta dall'articolo 1 comma 609 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevedeva un'aliquota del 12%, poi elevata al 15% dall'articolo 1 comma 905 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Nel caso di specie, il notaio pone un quesito in merito alla rilevanza della

qualifica dei soggetti acquirenti ai fini della corretta tassazione indiretta dell'atto di cessione di un terreno agricolo, in particolare nell'ipotesi in cui gli acquirenti risultano essere imprenditori agricoli professionali, iscritti all'INPS, che non intendono avvalersi dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina di cui all'articolo 2 comma 4-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194.

In tale ipotesi, in considerazione del tenore letterale della menzionata disposizione del TUR che riguarda esclusivamente i "*soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale*", si ritiene applicabile l'imposta proporzionale di registro nella misura del 9% (articolo 1, primo periodo, Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR), anziché del 15%.

Detta interpretazione appare essere in linea con le previsioni dell'articolo 2 comma 4-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, in materia di PPC. Tale agevolazione, infatti, a seguito delle modifiche introdotte dai commi 906 e 907 dell'articolo 1 della citata legge 208/2015, è stata estesa ai trasferimenti a favore dei proprietari di masi chiusi o del coniuge e dei parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, di soggetti "titolati a richiedere il trattamento PPC" ai sensi del citato comma 4-bis.

E' anche da evidenziare che attualmente la qualifica dei soggetti acquirenti richiamati dall'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al TUR, non viene a coincidere con quella prevista ai fini della PPC.

Ciò induce a ritenere che l'imposta proporzionale di registro nella misura del 15% si applichi solo per i trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, compresi i menzionati proprietari di masi chiusi o coniugi e parenti in linea retta quando non viene in rilievo l'agevolazione PPC.

Per i trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti coltivatori diretti o IAP iscritti all'INPS, quando non si applichi l'agevolazione di cui all'articolo 2 comma 4-

*bis* del decreto legge 164/2009, troverà invece applicazione l'imposta proporzionale di registro del 9%.

**PER DELEGA DEL DIRETTORE REGIONALE  
IL CAPO SETTORE**

**ALFONSO ORABONA**

**(firmato digitalmente)**